

#### Le notizie sotto il riflettore... in breve

# Compilazione rapporti informativi neo Vice Ispettori. Disparità nelle applicazioni dei criteri.

Richiesta di intervento urgente.

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 24 giugno all'Ufficio Relazioni Sindacali.



La questione dell'attribuzione dei punteggi nell'ambito delle singole voci dei rapporti informativi ha, anche nel recente passato, dato luogo a controverse applicazioni nei confronti di operatori transitati in un ruolo superiore.

Con una soluzione assolutamente opportuna e condivisibile, che era

stata anche da noi apprezzata per l'individuazione di un più che ragionevole equilibrio, la specifica Commissione per il Ruolo dei Sovrintendenti ha elaborato lo scorso anno una tabella per i neo Sovrintendenti con indicatori di conversione dell'ultimo punteggio attribuito nel precedente ruolo degli Agenti ed Assistenti. In questo modo, a meno di particolari circostanze soggettive che medio tempore avessero interessato un determinato operatore, si è garantita omogeneità nei giudizi a livello nazionale.

L'intervento aveva purtroppo sanato la sola posizione di quanti avevano presentato ricorso avverso il penalizzante punteggio, ed aveva lasciato irrisolto il problema per i molti che, pur versando nelle medesime condizioni, non avevano ritenuto di azionare il contenzioso.

Ragione per la quale avevamo formalmente chiesto che l'Amministrazione desse corso ad un provvedimento di autotutela generalizzata. Sollecitazione che non ha trovato accoglimento, e che a questo punto ci induce ad agire a livello preventivo per evitare che tale vexata quaestio abbia a riproporsi con i rapporti informativi delle migliaia di neo vice ispettori.

#### FLASH nr. 26 – 2019

- Compilazione rapporti informativi neo Vice Ispettori. Disparità nelle applicazioni dei criteri.
- Concorso interno 501
  posti per vice ispettore
  rideterminazione ed
  ampliamento dei posti
- Fesi 2018 Mancato pagamento integrale dei cambi turno ai Reparti Mobili- Criticità contabili
- Cumulabilità tra congedo straordinario retribuito e permessi legge 104/1992
- Requisiti per andare in pensione nel 2019 per il comparto sicurezza
- Retribuzione aggiuntiva per i tempi di vestizione
- Per banche o poste, nessun obbligo di verificare la corrispondenza dell'IBAN col nome del beneficiario
- Concorso interno a 300 posti vice sovr.nte tecnico. Pubblicazione criteri di valutazione titoli e data di inizio
- Facebook è considerato luogo aperto al pubblico



Invero dai primi segnali che ci vengono restituiti da alcune nostre strutture territoriali pare siano confermati i nostri timori. Nei rapporti informativi per l'anno 2018 - relativi a Vice Ispettori già frequentatori del tormentato IX Corso - pur a fronte di analoghe situazioni di partenza si registrerebbero infatti considerevoli disallineamenti valutativi.

Considerato che, a breve, giungeranno a compimento le fasi formative degli oltre 4000 Vice Ispettori vincitori dei concorsi interni disciplinati dalle procedure del Riordino, numero destinato ad accrescersi ulteriormente con l'avvio degli altri concorsi pendenti, è di palmare evidenza che, in assenza di linee guida quali quelle definite dalla Commissione per il Ruolo dei Sovrintendenti, la competente Commissione rischia di essere seppellita da una massiva mole di ricorsi gerarchici.

Riteniamo quindi necessario ed indifferibile che siano messi a disposizione delle articolazioni territoriali criteri e/o tabelle di conversione analoghe a quella approntata per i neo Vice Sovrintendenti, tenendo conto che, diversamente da quanto avviene per il Ruolo dei Sovrintendenti, l'accesso al Ruolo degli Ispettori riguarda personale proveniente sia dal Ruolo dei Sovrintendenti che da quello degli Agenti e Assistenti.

Stante la delicatezza e le implicazioni del qui dedotto argomento, nonché il potenziale coinvolgimento di migliaia di colleghi, confidiamo in un quanto più solerte riscontro alle nostre sollecitazioni.



2



# Concorso interno 501 posti per vice ispettore rideterminazione ed ampliamento dei posti

Riportiamo il testo della nota inviata al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli lo scorso 20 giugno

"Preg.mo Sig. Capo della Polizia,

come è noto, sono tuttora in corso le prove orali relative al concorso di cui all'oggetto.

Un concorso particolarmente impegnativo che ha richiesto un notevole sacrificio dal momento che si è articolato su una prova scritta afferente un questionario a risposta multipla su elementi di diritto penale o diritto processuale penale, nozioni di diritto amministrativo e diritto civile ed una prova orale consistente in un colloquio sulle materie della prova scritta nonché su eventuali prove facoltative indicate nella domanda dal candidato e relative alle competenze su lingua straniera o sulle discipline informatiche.

Si tratta di prove finalizzate ad una selezione particolarmente severa funzionale all'innalzamento del livello di preparazione e di professionalità dei futuri Vice Ispettori della Polizia di Stato nell'intento di garantire un servizio sempre più in linea con le esigenze dell'utenza.

Non solo.

In tal senso val la pena evidenziare che un gran numero di colleghi (circa 900/1000) hanno superato la prova orale sì da ritenere che al termine delle procedure, rebus sic stantibus, saranno numerosi gli idonei non ammessi.

Ciò comporterà che un notevole patrimonio cognitivo ed un know how acquisito con molti sacrifici andrà disperso in costanza di una vacanza organica nel ruolo degli ispettori di migliaia di unità per colmare la quale si renderà necessario bandire nuovi concorsi con ulteriori investimenti per la selezione del personale.

Per tale motivo, con la presente siamo a sollecitarLe di voler valutare l'opportunità di un provvedimento che preveda un significativo allargamento del numero dei posti messi a concorso al fine di ricomprendere tutti gli idonei, alla stregua di quanto è stato già fatto per il concorso pubblico a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato bandito il 17 settembre 2015 con il raddoppio dei posti.

In attesa di cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per inviarLe sensi di rinnovata stima per la sensibilità che quotidianamente dimostra verso le donne e gli uomini della Polizia di Stato."

### Servizio assistenza fiscale SIULP - OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria

posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare Per tutte le informazioni scrivere a: assistenzafiscale@siulp.it



#### Fesi 2018 - Mancato pagamento integrale dei cambi turno ai Reparti Mobili-Criticità contabili.

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 21 giugno 2019

"Preg.mo Direttore,

con la presente desidero portare a Sua conoscenza una distorta situazione contabile. Come è noto l'8 maggio 2019 è stato sottoscritto l'accordo sulla ripartizione delle risorse confluite nel fondo incentivante per l'anno 2018. Quest'accordo, egregio Direttore, ha confermato le fattispecie già previste nel Fondo Efficienza Servizi Istituzionali degli anni precedenti introducendo, inoltre, la nuova fattispecie riguardante i servizi di controllo del territorio. Il Siulp ha ritenuto, nelle fasi delle trattative, di dover intervenire nella direzione della rivisitazione delle modalità di attribuzione del compenso per il cambio turno cosiddetto forfettario previsto per i Reparti Mobili, stabilendo che, detto compenso, spetta al personale in forza presso i reparti mobili ed effettivamente impiegato negli stessi.

Diversamente, per il personale dei Reparti Mobili, aggregato o trasferito presso gli altri uffici e per il personale di altri uffici, aggregato o trasferito presso i Reparti Mobili, nel corso dell'anno, è stato convenuto che il citato compenso sia corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati al Reparto. Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo di compenso occorre aver prestato, presso il Reparto, almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento, considerando, ai fini di suddetto compito, come giorni di effettiva presenza in servizio, le fattispecie espressamente indicate al comma 2 dell'articolo 5 concernente la produttività collettiva.

Si evidenziano i termini usati per rafforzare proprio il cambiamento di rotta.

Tuttavia quanto stabilito, sembrerebbe non attuato perché sugli statini di giugno alla voce Cambio Turno forfettario per i Reparti Mobili, non tutti hanno la cifra prevista. Anzi a molti colleghi mancano dei soldi. Il tutto è dovuto al fatto che, sebbene l'accordo sindacale preveda il pagamento della cifra intera, salvo per il personale dei Reparti Mobili, aggregato o trasferito presso gli altri uffici e per il personale di altri uffici, aggregato o trasferito presso i Reparti Mobili nel corso dell'anno, la cifra erogata dal Fesi si riferisce alle presenze calcolate e inserite con il metodo interpretativo precedente.

Si ritiene opportuno l'emissione di una Sua circolare per spiegare quando e in che modo sarà pagato il residuo secondo la normativa vigente.

Nel frattempo si pongono cordiali saluti."

#### Cumulabilità tra congedo straordinario retribuito e permessi legge 104/1992

Un nostro lettore chiede di conoscere se sia possibile cumulare i permessi 104 con il congedo straordinario retribuito

Al riguardo, occorre chiarire che, se si fruisce del congedo straordinario retribuito in modo continuativo per i 2 anni, i permessi legge 104 non sono cumulabili. Sono cumulabili, invece, se si fruisce del congedo straordinario in maniera frazionata.

In pratica è possibile cumulare i permessi legge 104 solo se, nell'ambito del mese stesso, si fruisce del congedo straordinario frazionato. Prendendo, ad esempio, in un mese 15 giorni di congedo, nei restanti 15 giorni è possibile fruire dei 3 giorni di permessi legge 104.

Ma se si fruisce del congedo straordinario in modo continuativo per l'intero arco del mese non è possibile sottrarre al conteggio dei giorni di congedo i 3 giorni di permesso.



#### Requisiti per andare in pensione nel 2019 per il comparto sicurezza

Dal 1º gennaio 2019 è scattato l'adeguamento dei requisiti di pensionamento del personale appartenente alle Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, nella misura di cinque mesi stabilita dal decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia dello scorso 5 Dicembre 2017.

Invero i lavoratori nelle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché il personale appartenente ai Vigili del Fuoco, pur mantenendo requisiti previdenziali diversi da quelli generali vigenti nell'AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, restano soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.

Pertanto dal 1º gennaio 2019 si sposta in avanti di 5 mesi il limite per la pensione di vecchiaia, sia quello anagrafico che quello contributivo previsto per l'accesso alla pensione di anzianità. I nuovi requisiti saranno in vigore sino al 31 dicembre 2020.

Dal 1º gennaio 2021 è atteso un nuovo incremento la cui entità non è ancora nota ufficialmente.

#### Trattamento di vecchiaia

Il trattamento di vecchiaia dal 1° gennaio 2019 può essere conseguito al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica (oscilla tra i 60 e i 65 anni) aumentata di un anno, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.

Il requisito anagrafico non va adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), in sostanza i 35 anni di contributi.

La Pensione di Vecchiaia per il comparto difesa - Sicurezza e Soccorso Pubblico									
Grado/Qualifica			Requisiti dal 1º gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020						
Forze Armate	Guardia di Finanza	Polizia di Stato/Penitenziaria/Corpo Forestale/VV.FF.	Forze Armate	Guardia di Finanza	Polizia di Stato / Penitenziaria	Corpo Forestale	Vigili del fuoco		
Generale di Corpo D'armata		Dirigente Generale	64 anni	66 anni		cc and	66 anni		
Generale di Divisione			62 anni						
Generale di Brigata		Dirigente Superiore	61 anni	64 anni					
Colonnelli		Primo Dirigente	61 anni			66 anni	oo anni		
Ufficiali (fino a tenenti		Vice Questore Aggiunto/							
Colonnelli)		Commissario							
Marescialli/Sergenti		Ispettore/Sovrintendente							
		/ Caporeparto	61 anni			61 anni			
Truppa		Agenti / Vigili							

E' richiesto il contestuale perfezionamento di **almeno 20 anni di contributi.** Si applicano i meccanismi della finestra mobile (12 mesi) e dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita qualora non si abbia, al raggiungimento dei limiti di età, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità - **PensioniOggi.it** 



#### Trattamento di anzianità

Dal 1º gennaio 2019 si potrà accedere al trattamento anticipato:

- al perfezionamento o di una anzianità contributiva di 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica;
- al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 58 anni;
- al raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni. Quest'ultima casistica è in realtà ormai inverosimile attesa la naturale fuoriuscita dal servizio del personale di elevata anzianità, di servizio ed anagrafica.

Come cambia la Pensione nel Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico									
nel biennio 2019-2020									
Tipo di prestazione	Sino al 2018	Biennio 2019-2020	Finestra mobile						
	57 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi	58 anni e 35 anni di contributi	12 mesi						
	40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica)	41 anni di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica)	15 mesi						
Pensione anzianita'	53 anni e 7 mesi se raggiunta entro il 2011 l'anzianità contributiva necessaria a maturare un'aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile	54 anni se raggiunta entro il 2011 l'anzianità contributiva necessaria a maturare un'aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile	12 mesi						
Pensione di Vecchiaia: * con almeno 35 anni di servizio	Dirigente Generale 65 anni; Dirigente superiore: 63 anni; Qualifiche inferiori: 60 anni	Dirigente Generale 65 anni; Dirigente superiore: 63 anni; Qualifiche inferiori: 60 anni	sino a 12 mesi**						
con meno di 35 anni di servizio	Dirigente Generale 65 anni e 7 mesi; Dirigente superiore: 63 anni e 7 mesi; Qualifiche inferiori: 60 anni e 7 mesi	Dirigente Generale 66 anni; Dirigente superiore: 64 anni; Qualifiche inferiori: 61 anni	12 mesi						

<sup>\*</sup> L'età di vecchiaia coincide con il **limite ordinamentale per la permanenza in servizio**. Il limite non è universale ma varia a seconda del grado, dell'ordine e della qualifica del lavoratore (i limiti oscillano tra i 60 e i 65 anni).

Continuerà anche per il 2019 a trovare applicazione il differimento di 12 mesi tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile. Si ricorda, però, che per coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con 41 anni di contributi, il differimento è pari a 15 mesi.

Il personale che, invece, ha raggiunto i requisiti per il diritto a pensione entro il 2018, ancorché la decorrenza si collochi successivamente al 31 dicembre 2018, non sarà coinvolto nell'adequamento alla speranza di vita.

Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni.

<sup>\*\*</sup> La finestra mobile può risultare inferiore a 12 mesi o del tutto assente ove nel periodo di slittamento si apra o si sia già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione della pensione di anzianita' **PensioniOggi.it** 



#### Retribuzione aggiuntiva per i tempi di vestizione

Al fine di stabilire se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere remunerato "occorre aver riguardo alla regolazione contrattuale, verificando in concreto se al lavoratore è data la facoltà di decidere liberamente tempo e luogo ove indossare la divisa, o se invece si sia in presenza di operazione diretta dal datore di lavoro che ne disciplina luogo e modalità di esecuzione" (cfr, da ultimo, Cass. Sez. Lav., n.7738 del 2018).

Il principio è stato, in ultimo, ribadito dal TAR Piemonte con la sentenza nr. 517/19 del 29 aprile 2019 che ha respinto il ricorso prodotto da un gruppo di colleghi in servizio nella regione Piemonte i quali hanno chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione aggiuntiva per il cosiddetto tempo di vestizione, da qualificarsi come effettivo lavoro straordinario, in quanto eccedente le 36 ore settimanali e quantificabile in trenta minuti per ogni turno lavorativo (15 minuti a inizio turno e 15 a fine turno).

Secondo i giudici piemontesi il diritto alla retribuzione, corrispondente al tempo impiegato per indossare la divisa e, a fine turno, per dismetterla, non è connesso al mero obbligo del dipendente di portare gli indumenti e le dotazioni prescritte, né al luogo in cui il predetto obbligo viene adempiuto, ma richiede che le operazioni connesse alla vestizione siano contestualmente dirette dall'Amministrazione, la quale eserciti, quale datore di lavoro, un esplicito potere di conformazione, tipico dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Ne consegue che quando, come nel caso di specie, non sia data prova di una propagazione, al di fuori dell'orario contrattuale, del potere di etero direzione esercitato dall'Amministrazione, in modo da regolare nei confronti di ciascun dipendente le modalità della vestizione e della successiva svestizione, il tempo a ciò dedicato si pone ontologicamente al di fuori della prestazione lavorativa.

Le operazioni connesse alla vestizione e alla svestizione degli appartenenti alla Polizia di Stato, complessivamente considerate, ed indipendentemente dal luogo in cui siano eseguite, costituiscono quindi un'attività accessoria, funzionale allo svolgimento del servizio, la quale ben può trovare riconoscimento nel coacervo delle indennità accessorie contrattualmente stabilite, intese ad alleviare taluni disagi connessi alle caratteristiche della prestazione lavorativa e, tra di essi, all'obbligatorietà dell'uso della divisa e delle prescritte dotazioni (cfr. su controversia identica, TAR Friuli Venezia Giulia, n. 79 del 2019.

Precedentemente, lo stesse principio era stato enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), con la sentenza 00079/2019 del 20 febbraio 2019 che ha respinto con le stesse motivazioni il ricorso proposto da un gruppo di dipendenti della Polizia di Stato, per lo più in servizio presso la Questura di Pordenone, che invocavano il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione aggiuntiva per il c.d. "tempo di vestizione".





## Per banche o poste, nessun obbligo di verificare la corrispondenza dell'IBAN col nome del beneficiario



Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue con la sentenza C-245/2018. Per quel che concerne la questione di fatto, nel 2015, un debitore ha ordinato alla propria banca di effettuare un pagamento, tramite bonifico bancario, in favore della società creditrice, mediante accredito su un conto corrente aperto presso Poste Italiane, individuato, ai sensi della direttiva Ue, con un numero di conto bancario internazionale (Iban).

Nell'ordine era stato inoltre indicato il nome dell'auspicato beneficiario del bonifico. Il bonifico, era stato effettuato sul conto corrispondente all'Iban ma emerse poi che era stato eseguito in favore di un soggetto diverso dal creditore indicato, il quale non ricevette mai la somma dovutagli.

Il creditore proponeva ricorso contro le Poste Italiane dinanzi al Tribunale ordinario di Udine (Italia), giudice del rinvio, chiedendo l'accertamento della responsabilità di Poste per non aver verificato se l'Iban indicato dall'ordinante corrispondesse al nome del beneficiario. Secondo il ricorrente, Poste avrebbe consentito il trasferimento della somma in questione a un beneficiario erroneo, nonostante la presenza di elementi sufficienti a constatare che l'Iban era inesatto.

Poste Italiane si dichiarava esente da qualsiasi responsabilità, avendo essa effettuato il bonifico sul conto corrispondente all'Iban indicato dall'ordinante e non essendo tenuta a procedere ad alcun tipo di controllo ulteriore. Il Tribunale di Udine chiedeva, quindi, alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell'Unione in materia.

Con la sentenza in commento la Corte Ue rileva che sia un'interpretazione letterale della direttiva, sia un'interpretazione logico-sistematica conducono ad affermare che i prestatori di servizi di pagamento - del pagatore o del beneficiario - non hanno l'obbligo di verificare se l'Iban fornito dall'utente corrisponda effettivamente al beneficiario. La direttiva mira principalmente a garantire il trattamento completamente integrato e automatizzato delle operazioni e a migliorare l'efficienza e la rapidità dei pagamenti.

# Concorso interno a 300 posti vice sovrintendente tecnico. Pubblicazione criteri di valutazione titoli e data di inizio lavori

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno – supplemento straordinario n. 1/32 bis del 21 giugno scorso sono stati pubblicati i criteri di valutazione dei titoli e la data di inizio dei lavori della Commissione esaminatrice del concorso di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del relativo bando. Ad ogni buon fine, si precisa che il suddetto Bollettino Ufficiale sarà disponibile sul sito https://doppiavela.poliziadistato.it nella pagina relativa al concorso, e sul sito della rete internet https://dv.poliziadistato.it.



#### Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it



#### Facebook è considerato luogo aperto al pubblico

Secondo la Cassazione, l'insulto su Facebook può diventare stalking o Cyberstalking.

Le critiche dell'hater possono dunque portare all'incriminazione quando, pur essendo espresse in forma pacata e dunque lecita, siano divenute assillanti e ripetitive, e addirittura possono far scattare il reato di stalking che ormai la giurisprudenza sempre più spesso ritiene perpetrabile tramite i social network.

Può, dunque, trovare applicazione, l'art. 660 c.p. che punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. La pena è quella dell'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro.

Le condotte, per essere incriminabili, dovranno aver procurato un evento di danno o di pericolo (alterazione delle abitudini di vita o perdurante grave stato di ansia o paura), essersi realizzate in fasi o momenti sufficientemente determinati ed essere prese in considerazione come componenti della condotta persecutoria nel suo complesso.

Nella sentenza n. 21407/2016 gli Ermellini hanno anche precisato che, ai fini dello stalking, rileva la reiterazione delle condotte, non l'episodio singolo, che anche se integrabile un reato autonomo, deve essere letto nell'ambito delle attività persecutorie nel loro complesso.

Gli "haters", con i loro atteggiamenti, rischiano anche di incorrere nei c.d. crimini d'odio, dall'inglese "hate crimes", i quali ricomprendono gli atti di rilevanza penale che hanno alla base un movente discriminatorio, in relazione all'appartenenza (vera o presunta) a un gruppo sociale, identificato in base a etnia, religione, orientamento sessuale, dell'identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche.

La legge Mancino, n. 205/1993, sanziona proprio gesti, azioni e slogan aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

In particolare, rischia la reclusione fino a un anno e sei mesi o una multa fino a 6mila euro chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, oppure istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La pena diventa il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi invece istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.



#### Sportello Siulp: consulenza on line

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP Sul sito **servizi.siulp.it** 





#### FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Fermind (a.A., see types in Vall. Institute is 1201 - 1201 of those, just, to J.P.A. in 2012 through in 11 de 15te from the contract of these of the contract of the contract

